

Sig.ra .....  
[.....@yahoo.com](mailto:.....@yahoo.com)

Oggetto: richiesta di parere in tema di aggiornamento dei certificati anagrafici di una cittadina americana

L'istante lamenta che, pur avendo rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella statunitense sin dall'agosto 2000 e nonostante abbia comunicato al Consolato Italiano le certificazioni degli organi esteri (comprendenti anche il mutamento di cognome), il proprio atto di nascita nei registri dell'anagrafe italiana sarebbe stato aggiornato soltanto nel febbraio di quest'anno, mancando però il cambio di cognome. Rappresenta di avere inutilmente contattato il responsabile anagrafe del Comune di Varese senza avere risposta, chiedendo a questa Commissione un parere sulla situazione prospettata.

La Commissione rileva che, pur trattandosi di delicata questione involgente il diritto alla propria identità personale, la questione prospettata non inerisce al diritto di accesso ai documenti amministrativi e quindi è estranea all'ambito dei poteri consultivi e di intervento assegnati dalla legge n 241/1990.

Dr.ssa .....  
Commissario Prefettizio  
Comune Castel San Vincenzo  
Via Roma n 17  
86071 Castel San Vincenzo

Oggetto: richiesta di parere in materia di accesso dei consiglieri comunali ad atti processuali penali, contabili e di lavoro

L'ente istante rappresenta che tre consiglieri comunali hanno chiesto l'accesso a copie di eventuali atti giudiziari relativi a vari procedimenti (contabili, penali e giuslavoristi) avviati per condotte asseritamente illegali contestate a carico dell'ex sindaco e segretario comunale, al fine di verificare se l'interesse comunale fosse stato correttamente tutelato dalla pregressa gestione politica. Dubitando della legittimità dell'accesso a tali atti - attesa la genericità dell'istanza e alla luce di alcune pronunce rese su casi analoghi da questa Commissione (plenum 22.10.2002, 5.10.2004) - viene chiesto a questa Commissione un parere sulla spettanza o meno del diritto di accesso ai consiglieri comunali.

In via generale, come già affermato in precedenza (cfr plenum 14 luglio 2009), il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge").

In argomento, inoltre, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4 maggio 2004, la quale nel ribadire l'ampio diritto di accesso dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, ha precisato che "i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo".

L'eventuale segretezza (delle indagini o professionale) che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dal citato art 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr in senso favorevole T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 6 aprile 2007, n. 622).

Nella specie, anzitutto non sono pertinenti le fattispecie risolte nei plenum indicati, inerendo oltre che a casi diversi da quello in esame, all'interpretazione della disciplina generale dell'accesso contenuta nella legge n 241/1990 e non anche a quella specifica di cui all'art 43 TUEL specificamente prevista per il consigliere comunale; inoltre, la richiesta di informazioni,

indubbiamente utile all'esercizio del mandato politico dei consiglieri comunali, come pure ritiene implicitamente l'ente, non risulta affatto generica, essendo ben individuati i soggetti (ex sindaco e segretario comunale) e conseguentemente individuabili gli eventuali contenziosi in corso e i relativi atti giudiziari.

Per tali ragioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dai consiglieri comunali sia da accogliere.

Cons. ....  
Via .....  
21030 Casalzuigno (Va)

Oggetto: richiesta di parere in tema di limiti al diritto di accesso del consigliere comunale

L'istante, lamentando l'impossibilità di svolgere il ruolo di consigliere comunale poiché ostacolato dalle stringenti disposizioni regolamentari approvate dal Comune in tema di diritto di accesso dei consiglieri, chiede un parere a questa Commissione sulla legittimità del regolamento comunale.

Preliminarmente, la Commissione rileva che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo formalmente trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal d. P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, comma 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

Nel merito, si formulano le seguenti considerazioni:

- art 2 co 1, in combinato disposto con art 4 co 1: in astratto, l'attribuzione di un filtro sull'istanza di accesso attribuito al Sindaco o all'Assessore potrebbe essere lesiva delle prerogative del consigliere comunale, in quanto l'ente si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio dell'accesso del consigliere che non deve motivare la sua richiesta. Resta comunque fermo che anche i consiglieri comunali, in uno spirito di leale cooperazione, non debbono creare agli uffici comunali aggravii di lavoro tali da incidere sul normale andamento dell'attività amministrativa né comunque piegare l'accesso a finalità emulative ed abnormi;

- art 2 co 2 e 3: stando alla lettera della disposizione, appare fortemente limitato l'accesso dei consiglieri comunali nella parte in cui si prevede che, dopo la richiesta al sindaco, all'assessore o al segretario comunale, successivamente ci si dovrà rivolgere presso il dipendente dell'ufficio per prendere visione degli atti e documenti e quindi successivamente si possa estrarre copia dei documenti presso il servizio competente. Sembra che la presa visione sia congegnata come un adempimento preliminare all'ottenimento dell'atto richiesto. Va, invece, considerato che sia la visione che il diritto ad ottenere copia dei documenti dell'ente sono alcune delle espressioni in cui si sostanzia lo speciale accesso dei consiglieri comunali previsto dal citato art. 43 TUEL;

- art 2 co 4, in combinato disposto con art 4 co 2: la previsione di un termine di 10 gg per evadere la richiesta di accesso potrebbe in astratto determinare la concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto. Onde scongiurare tale pericolo, è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Nel caso in cui l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici;

- art 3 co 2: è in linea con la costante giurisprudenza respingere la domanda di accesso perché riguardante "atti ancora da adottare", ma si ricorda che sono accessibili in base all'art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/90 anche gli atti interni (relativi o meno ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del giudice amministrativo gli atti preparatori, relazioni o pareri informali e persino "brogliacci di giunta". Inoltre, quanto al rigetto della richiesta di accesso agli atti adottati successivamente ad una certa data o intere categorie di documenti, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002) non è generica l'istanza relativa all'accesso a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati qualora nell'istanza

siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti;

- art 6: seppur l'esercizio della funzione di consigliere comunale comporta il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste ma non a disporre senza limiti del tempo del personale degli uffici, tuttavia la limitazione dell'orario d'accesso solo in due giorni al mese pare, in assenza di adeguati meccanismi elastici, di per sé sola lesiva delle prerogative del consigliere comunale;

- art 7 co 2: l'esclusione dall'accesso delle minuzazioni dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, delle registrazioni, degli appunti utilizzati per la formazione del verbale delle sedute non è compatibile con l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali. Tale ampiezza determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi, oltre che, in generale, verso qualsiasi "notizia" o "informazione", soprattutto verso tutti "documenti amministrativi e non" formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ricomprendendo anche gli atti istruttori interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009);

- art 7 co 3: la sottrazione all'accesso di atti di consulenza redatti da professionisti, di pareri resi da legali dopo l'avvio di un contenzioso nonché di atti relativi a richiesta di conciliazione in materia lavoristica e di documenti secretati dal Sindaco non è compatibile con l'art 43 TUEL. Infatti, le ipotesi di segretezza delle informazioni nei casi specificamente determinati dalla legge (tra cui il segreto professionale o altre ipotesi di segreto) non possono incidere sul diritto di accesso dei consiglieri comunali, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). La segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto dal citato art 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr in senso favorevole T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 6 aprile 2007, n. 622).

Si fa, comunque, presente che l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è il giudice amministrativo e non anche questa Commissione, salve le iniziative di modifica regolamentare rimesse alla autonoma valutazione del Consiglio Comunale.

Via .....  
00143 Roma  
[.....@tiscali.it](mailto:.....@tiscali.it)

Oggetto: richiesta di parere in merito alla nozione di controinteressato all'accesso

L'istante chiede di sapere se alcuni soggetti (come il privato che ha sottoscritto l'atto amministrativo di cui è chiesta l'ostensione ovvero che è stato nominato nell'atto; il funzionario amministrativo che ha sottoscritto l'atto; il legale rappresentante attuale o cessato dalla carica di una persona giuridica) possano o meno essere annoverati nella qualifica di controinteressati all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art 22 legge n 241/1990.

Questa Commissione, in conformità all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, è del parere che, in linea generale, la posizione di controinteressato in materia di diritto di accesso non va ancorata al solo dato formale della menzione di tale soggetto negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso oppure al dato estrinseco che gli atti e i documenti medesimi riguardino tale soggetto, ma anche al dato sostanziale della serietà e meritevolezza di tutela nel merito della posizione del controinteressato all'accesso, nel senso che occorre valutare la sussistenza della fondatezza di un'eventuale opposizione da parte di quest'ultimo soggetto.

Ciò è confermato dall'art. 22 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 15/2005 che, nell'introdurre la nozione di "controinteressati", li ha identificati in quei "soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (si veda anche l'art 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che al comma 3 ha precisato che i soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2).

Quindi, sono controinteressati non tutti i soggetti contemplati o riguardati dall'atto ma solo quelli che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero in concreto compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Con riguardo ai soggetti menzionati dall'istante, la Commissione rileva che, se tutti sono in astratto potenzialmente idonei ad essere annoverati quali controinteressati all'accesso, tuttavia in concreto non è possibile fornire una risposta difettando nella specie gli elementi descrittivi delle singole situazioni che avrebbero riguardato i soggetti indicati, ferma restando, in ogni caso, la potestà della p.a. interessata di valutare caso per caso se i soggetti indicati possano vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Comune di Castelgrande  
Via Marconi, 25  
85050 CASTELGRANDE (PZ)

Oggetto: Accesso agli atti di gara di concorrente non aggiudicatario.

Il Comune di Castelgrande, dopo aver premesso che per consolidata giurisprudenza è ormai pacifico che una ditta partecipante a gara d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e/o forniture non risultata aggiudicataria abbia il diritto di accesso agli atti prodotti dal soggetto che, al contrario, si è aggiudicato l'appalto medesimo, chiede a questa Commissione se possa ritenersi corretta – considerato appunto l'innegabile diritto di accesso del concorrente non aggiudicatario – la non applicazione della disposizione di cui all'art. 3, d.p.r. n. 184/2006 che fa obbligo alla P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso di dare comunicazione al controinteressato.

La Commissione ha affrontato più volte il tema del diritto di accesso in materia di procedure ad evidenza pubblica di gare di appalto, da ultimo con il parere espresso nella seduta del 15.03.2011 di cui, per chiarezza e completezza, si ritiene poter richiamare e trascrivere qui di seguito la parte motiva.

*<<L'orientamento consolidato di questa Commissione è nel senso di ritenere che l'art. 13, co. 5, lett. a), d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) esclude il diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione con riferimento "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Ma il successivo comma 6 ammette l'accesso anche in tali casi qualora esso sia richiesto "in vista della tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso".*

*In proposito, il Consiglio di Stato (Sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6121) ha chiarito che le disposizioni in questione sembrano "ripetere, specificandoli, i principi dell'art. 24 della legge n. 241/90, che stabilisce una complessa operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza....Per non dilatare in modo irragionevole la portata della norma si deve ritenere che essa imponga di effettuare un accurato controllo in ordine dell'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza": dal che "discende che non è consentito esercitare l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio".*

*Pertanto, sarà cura dell'amministrazione interessata comunicare preliminarmente la domanda di accesso al controinteressato e, qualora quest'ultimo manifesti la propria opposizione all'accesso, la p.a. dovrà valutare in concreto anzitutto se gli elaborati allegati all'offerta della ditta aggiudicataria contengano davvero segreti tecnici e/o commerciali e poi l'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, potendosi concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale, potendo bastare a tal fine la dichiarazione dell'accedente di voler utilizzare il documento a fini di tutela giurisdizionale, senza alcun esame preventivo della reale utilità della sua domanda, salvo la sua macroscopica illogicità o inconferenza.>>*

Comune di Monterosso al Mare  
Palazzo Comunale  
Piazza Garibaldi, 1  
19016 MONTEROSSO AL MARE (SP)

Oggetto: Istanza di accesso alle delibere di Consiglio comunale decorso il periodo di pubblicazione di cittadino non residente.

Il Comune di Monterosso al Mare ha chiesto parere a questa Commissione su un'istanza di accesso del Sig. M.E. ad alcune delibere adottate nella seduta del Consiglio comunale del 29.09.2010. Poiché l'istante è titolare di beni immobili nel territorio comunale ma non cittadino residente, l'autorità comunale ha chiesto all'accedente di motivare più specificamente i motivi della sua richiesta sotto il profilo della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990 e s.m.i

Il Sig. M.E. ha riproposto formale richiesta di accesso motivandola come segue:

*1 – delibera n. 23/2010: poiché lo scrivente risulta essere contribuente comunale per quanto riguarda il versamento dei tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, credo che sia lecito essere a conoscenza dei tempi e ragione sociale delle aziende che forniscono tale servizio e concorrono quindi a determinare l'ammontare dei tributi pagati dallo scrivente;*

*2 – delibera n. 24-25-26/2010: in qualità di regolare contribuente che con i propri versamenti (vedi ICI) concorre alla formazione del bilancio comunale credo sia lecito essere a conoscenza di come la A. C. impiega il denaro pubblico (e quindi anche quello dello scrivente) acquistando ad esempio beni immobiliari e concorrendo ad interessare direttamente il bilancio comunale e le sue variazioni/equilibri;*

*3 – delibera n. 27/2010: credo sia lecito da parte di ogni cittadino conoscere i regolamenti comunali già al momento della loro approvazione proprio per snellire e favorire il conseguente funzionamento degli uffici pubblici;*

*4 – delibera n. 29/2010: in qualità di cittadino che paga regolarmente le cartelle relative alla fornitura di acqua potabile e relative al collegato servizio di depurazione acque credo sia perfettamente lecito poter visionare la delibera che tratta lo statuto della società pubblica ACAM che fornisce detti servizi sul territorio comunale.*

Le motivazioni del Sig. M.E. sono state ritenute dal Comune di Monterosso al Mare generiche e prive della dimostrazione di un interesse diretto e concreto giuridicamente tutelato.

La Prefettura di La Spezia, intervenuta sulla vicenda con nota del 01.02.2011, dopo aver chiesto chiarimenti all'autorità comunale, ha suggerito, facendo leva su precedenti giurisprudenziali del giudice amministrativo, di riconsiderare l'istanza di accesso in questione. Da qui la richiesta di parere alla Commissione per l'accesso.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso agli atti adottati da enti locali, correttamente il Comune di Monterosso al Mare (SP) richiama il principio del "doppio regime", distinguendo, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la diversa posizione dei cittadini residenti e non. Per i primi, cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere

l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

La mancanza del requisito della residenza nel soggetto interessato all'accesso a documenti adottati da amministrazioni locali impedisce l'applicazione della più favorevole disposizione dell'art. 10, TUEL, facendo rivivere l'operatività dei presupposti stabiliti dal richiamato art. 22, comma 1, lett. b) della l.n. 241/1990 e s.m.i

E' dunque alla luce dell'esistenza in capo al Sig. M.E. di un interesse diretto, concreto ed attuale che deve essere valutata l'ammissibilità della sua istanza in riferimento alla tipologia dei singoli atti richiesti.

Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, correttamente citata nella nota della Prefettura di La Spezia, <<...*ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.*>>

Nella fattispecie, per fare alcuni esempi, si potrebbe configurare un interesse diretto, concreto ed attuale, correlato al diritto di proprietà su immobili insistenti sul territorio comunale, nei casi in cui un atto dell'Ente incidesse su tale diritto (provvedimento di variazione urbanistica o edilizia, rilascio di permesso di costruire su un terreno limitrofo, ecc.) e, in riferimento alla posizione di contribuente (requisito soggettivo rivendicato a sostegno della domanda di accesso), nei casi di provvedimento che influisse sullo specifico rapporto tributario connesso al possesso del bene immobile o di istanze aventi ad oggetto (per citare fattispecie ricorrente nei pareri di questa Commissione) l'accesso all'elenco dei contribuenti (senza che venga peraltro pregiudicato il diritto alla riservatezza). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie per cui l'interesse del Sig. M.E. sottostante alla sua domanda di accesso. non perde il carattere di genericità che ne impedisce l'ammissibilità. Diversamente opinando si avallerebbe l'equiparazione del titolare di un diritto di proprietà immobiliare al cittadino residente, eludendo il dettato normativo così come ritenuto operativo dalla consolidata giurisprudenza.

Non vi è nessun motivo giuridico di opporsi alla richiesta di accesso al Regolamento comunale - come anche segnalato dalla Prefettura nella citata nota - atto generale la cui conoscenza costituisce diritto di ogni cittadino. Ma alla pubblicità di tale atto, così come delle delibere comunali, il Comune di Monterosso ha già provveduto rendendo operativo, dal 01.01.2011, il sito istituzionale informatico in ossequio anche alle disposizioni introdotte dall'art. 32, l.n. 69/2009.

[.....@legalmail.it](mailto:.....@legalmail.it)

Oggetto: Accesso a nota della Commissione europea.

Il Dott. ...., dopo aver preso atto del parere espresso da questa Commissione in data 22.02.2011, dichiara il proprio dissenso dalla risposta contenuta nel predetto parere contrassegnata dalla lett. b), secondo cui solo la Commissione europea è competente a valutare l'ammissibilità dell'istanza.

Comunica, peraltro, che, a tal fine, sarà sua cura adire la Commissione europea non appena riceverà la nota n. 5174 del 17.09.2011 del Dipartimento delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio.

Non essendo state formulate richieste diverse da quelle già oggetto del precedente parere si ritiene, allo stato, di poter archiviare la pratica.

Sindaco di Poggio Sannita  
C.so Umberto I, 72  
86086 POGGIO SANNITA

Sigg. ...., ..... e .....  
Consiglieri comunali  
Comune di Poggio Sannita  
86086 POGGIO SANNITA

Oggetto: Comune di Poggio Sannita: consiglieri comunali: accesso ai tabulati telefonici del Comune.

Con nota in data 8 novembre 2010, pervenuta il successivo giorno 19, i consiglieri comunali di Poggio Sannita Sigg. ...., ..... e ..... hanno comunicato di avere chiesto al Sindaco l'accesso ai tabulati telefonici di alcuni uffici comunali e di averne ricevuto un diniego. Chiedono pertanto un parere di questa Commissione sul comportamento del Sindaco.

Al riguardo la Commissione, con parere del 14 dicembre 2011, ha fatto presente che vero è che i tabulati telefonici non sono qualificabili documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, dal momento che essi costituiscono rappresentazione di eventi materiali e non di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione o di attività da essa compiute. Ma l'art. 43 del testo unico n. 267/2000 attribuisce ai consiglieri comunali, in considerazione della natura pubblica del loro munus, non il semplice diritto d'accesso previsto dalla legge n. 241/1990 ma anche il più ampio diritto di ottenere dagli uffici del comune *"tutte le notizie e le informazioni in loro possesso"* che siano utili all'esercizio del mandato dei consiglieri stessi; con la conseguenza che l'unico limite di tale diritto è costituito dalla circostanza che si tratti di documenti, notizie od informazioni già acquisiti dal comune e non già di documenti, notizie od informazioni che il Comune, a seguito della richiesta del consigliere comunale, dovrebbe acquisire.

La Commissione ha pertanto espresso il parere che il Sindaco sia tenuto a consentire l'accesso ai tabulati telefonici che il gestore del servizio trasmette usualmente al Comune.

Con nota del 21 marzo scorso il Sindaco ha fatto presente che i tabulati telefonici non sono allegati dal gestore alle fatture inviate periodicamente al Comune; ed ha chiesto se sia tenuto richiederli al gestore per mettersi in grado di consentire l'utile esercizio del diritto d'accesso da parte dei suindicati consiglieri.

Al riguardo la Commissione non può che ribadire quanto già precisato: e cioè che il diritto d'accesso può essere esercitato soltanto su documenti, notizie od informazioni già acquisiti dal comune e non anche su documenti, notizie od informazioni che il Comune, a seguito della richiesta del consigliere comunale, dovrebbe acquisire.

Pertanto se il gestore non trasmette al Comune i tabulati telefonici, nemmeno nella usuale forma ridotta che prevede l'oscuramento delle ultime cifre, la domanda d'accesso deve essere respinta.

Comune di Porto Sant'Elpidio  
Comando Polizia Municipale  
Piazza della Repubblica, 1  
63821 PORTO S. ELPIDIO

Oggetto: legittimazione all'accesso: quesito

Con note n. 2373 del 26 gennaio e 9 marzo 2011 codesto Comando ha chiesto di conoscere se, ad avviso di questa Commissione, una moglie in corso di separazione giudiziale abbia diritto ad accedere al documento con cui un terzo ha locato al di lei marito un appartamento ad uso abitazione.

Al riguardo la Commissione osserva che la richiedente ha fatto presente che il documento le è necessario per poter dimostrare, nel giudizio di separazione in corso, che è cessato lo stato di convivenza con il marito. In tale situazione sussiste evidentemente il presupposto dell'esigenza di "curare o difendere i propri interessi giuridici" che in ogni caso garantisce l'esercizio del diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Si esprime pertanto il parere che l'accesso debba essere consentito

Dott. ....  
Via .....  
20147 MILANO

Oggetto: mancata risposta dell'ENEL a richieste di notizie.

Con nota del 14 febbraio 2011 il Dott. .... ha comunicato che l'ENEL non ha dato alcuna risposta a varie note da lui inviate per ottenere la verifica della correttezza degli importi esposti in bolletta; ed ha chiesto in proposito un intervento di questa Commissione.

Al riguardo questa Commissione fa presente che la propria competenza è limitata all'esame di controversie relative al diritto d'accesso a documenti amministrativi; e che essa pertanto, pur non potendo non rilevare che una ingiustificata omissione di rispondere alle richieste dell'utenza non è conforme né ai doveri di correttezza professionale né al dovere di trasparenza che ogni gestore di pubblico servizio è tenuto ad osservare, non ha alcun potere di intervenire per imporre all'ENEL di rispondere all'utente.

PLENUM 6 APRILE 2011

.....@libero.it  
Consigliere comunale .....  
Trebaseleghe

Oggetto: accesso a parere legale.

Si prega di allegare alla richiesta di parere la domanda d'accesso del 12 febbraio 2011 e il provvedimento di diniego adottato dal Sindaco il 7 marzo 2011.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

Il signor ....., detenuto nella Casa circondariale di Enna, con ricorso del 15.3.2011, si doleva del silenzio-rigetto formatosi su due istanze di accesso presentate in data 27.1.2011, e sul silenzio-rigetto formatosi sulla sua diffida del 15.2.2011.

Con la prima istanza rivolta al Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, il signor ....., denunciando la circostanza che nelle varie carceri in cui volta a volta si trovava ristretto gli sarebbe stato impedito l'accesso a documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, chiedeva il rilascio di un'autorizzazione scritta valida per ogni Istituto penitenziario ad accedere agli atti la cui acquisizione sarebbe stata ritenuta necessaria dal ricorrente per la tutela dei suoi diritti.

Analoga istanza veniva rivolta, sempre in data 27.1.2011, al Provveditorato Regionale per l'Amministrazione penitenziaria in Sicilia.

In data 15.2.2011, rivolgeva una diffida all'Amministrazione della casa circondariale di Enna avverso il rigetto tanto espresso quanto tacito di istanze di accesso a documenti amministrativi precedentemente avanzate dal ricorrente, senza specificare, peraltro, i documenti della cui mancata ostensione si doleva.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alle doglianze sollevate con riferimento alle istanze del 27.1.2011, è evidente che non si tratta di censure rivolte contro la mancata ostensione di documenti amministrativi da parte dell'Amministrazione detentrici degli stessi, ma contro il mancato rilascio da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria in Sicilia di un'autorizzazione ad accedere a tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, spendibile dal ricorrente nei confronti delle Direzioni delle case circondariali volta a volta detentrici dei documenti richiesti dal signor .....

A fronte di tali doglianze è evidente l'incompetenza della Commissione, chiamata dalla legge a pronunciarsi esclusivamente in ordine alla legittimità di puntuali determinazioni di diniego, ovvero di differimento, dell'accesso ad atti e/o documenti amministrativi richiesti dagli interessati, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Anche la censura rivolta all'asserito rigetto tacito formatosi sulla diffida del 15.2.2011, a parte la difficoltà logico-concettuale di qualificare tale diffida come istanza di accesso, è palesemente inammissibile.

E' evidente che, alla data di presentazione del ricorso, non essendo decorso il termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di presentazione di tale istanza, previsto dall'art 25, comma 4 della legge n. 241/1990, non si era ancora formato il provvedimento silenzioso suscettibile di essere sindacato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltanissetta.

**Fatto**

Il signor ....., attualmente detenuto nella Casa circondariale di Enna, con ricorso del 15.3.2011, si doleva del silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accesso del 31.1.2011 presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltanissetta avente ad oggetto il rigetto di 7 richieste di accesso al gratuito patrocinio.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

La disciplina dell'accesso al gratuito patrocinio nei procedimenti penali attribuisce la competenza a pronunciarsi sulle istanze di accesso al gratuito patrocinio all'autorità giudiziaria procedente, ovvero, qualora sia stata pronunciata una decisione ricorribile per cassazione, al giudice che ha adottato il provvedimento impugnando ( art. 93 del d.p.r. n. 115/2002).

La documentazione relativa ai procedimenti in materia di gratuito patrocinio, non essendo né formata né detenuta da autorità amministrative, non è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 241/2010 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

A tale considerazione di carattere generale, si deve aggiungere il rilievo della palese incompetenza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltanissetta a pronunciarsi sulle istanze di accesso al gratuito patrocinio nei procedimenti penali.

In ragione della non riconducibilità dell'istanza dell'odierno ricorrente al paradigma dell'istanza di accesso a documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/1990, rivolta, per di più, ad un'autorità *ictu oculi* affatto estranea al procedimento cui inerisce il documento richiesto, non vi è luogo a provvedere da parte della Commissione, la cui competenza è rigorosamente delimitata dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia.

**Fatto**

L'avvocato ....., avendo partecipato al concorso notarile indetto il 20.4.2010, e non essendo stato ammesso alle prove orali, con nota pervenuta presso l'Amministrazione in data 10.2.2011, rivolgeva istanza di accesso ai propri elaborati ed al relativo verbale di correzione, al verbale relativo ai criteri per la valutazione degli elaborati, agli elaborati di 6 candidati, nominativamente individuati, o, in subordine, ove la richiesta non fosse ritenuta ammissibile, agli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali di cui fosse consentita l'estrazione di copia purché in numero non superiore a 20.

L'istanza di accesso veniva motivata con riferimento all'esigenza di difesa in giudizio di situazioni giuridicamente rilevanti dell'odierno ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'avvocato ....., in data 11.3.2011, adiva la Commissione perché fosse valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e perché fossero assunte le conseguenti determinazioni.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia.

**Fatto**

Il signor ....., avendo partecipato al concorso notarile indetto il 10.4.2008, e non essendo stato ammesso alle prove orali, con nota inviata all'Amministrazione in data 23.1.2011, rivolgeva istanza di accesso ai propri elaborati nonché agli elaborati di due altri candidati, nominativamente individuati, ammessi alle prove orali.

L'Amministrazione, in data 4 marzo 2011, rigettava l'istanza di accesso sul rilievo dell'insussistenza dell'interesse ad accedere ad elaborati di altri candidati al concorso per una verifica del metro di valutazione adottato dalla Commissione, se non limitatamente a pochi elaborati dei quali non sarebbe necessario neanche fornire la provenienza.

Il signor ....., in data 7.3.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/2000, chiedendo anche il rilascio di copia degli elaborati dei candidati idonei.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

Il ricorso deve esser ritenuto inammissibile, invece, nella parte in cui è diretto ad ottenere il rilascio di copia degli elaborati dei candidati idonei diversi da quelli indicati nell'istanza di accesso, dal momento che la competenza della Commissione è limitata alla valutazione della legittimità del rigetto di un'istanza di accesso precedentemente rivolta all'Amministrazione detentrici dei documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; ne dichiara l'inammissibilità quanto alla restante parte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia.

**Fatto**

La signora ....., avendo partecipato al concorso notarile indetto il 10.4.2008, e non essendo stato ammesso alle prove orali, con nota inviata all'Amministrazione in data 23.1.2011, rivolgeva istanza di accesso ai propri elaborati ed nonché agli elaborati di due altri candidati, nominativamente individuati, ammessi alle prove orali.

L'Amministrazione, in data 11 febbraio 2011, avendo premesso di poter consentire l'accesso agli elaborati ed ai relativi verbali di correzione nel numero massimo di tre elaborati e relativi verbali di correzione, rigettava l'istanza di accesso nei termini in cui era stata avanzata dalla ricorrente, sul rilievo dell'insussistenza dell'interesse ad accedere ad elaborati di altri candidati al concorso per una verifica del metro di valutazione adottato dalla Commissione, se non limitatamente a pochi elaborati dei quali non sarebbe necessario neanche fornire la provenienza.

La signora ....., in data 3.3.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/2000.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione della ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione.

Ne consegue la sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL

**Fatto**

Il signor ....., in data 12 gennaio 2011, rivolgeva all'I.N.A.I.L. di Chieti un'istanza di accesso al testo integrale di una relazione ispettiva dell'INPS nonché ai verbali costituenti la fonte della conoscenza riferita dall'ispettrice nella relazione stessa, documenti inerenti ad un procedimento attivato da una denuncia di malattia professionale sporta dal ricorrente.

Il signor ..... giustificava tale istanza di accesso con l'esigenza di tutelare la sua immagine e la sua onorabilità, richiamando la necessità di dare compiuta attuazione ad una precedente decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, adottata all'esito dell'adunanza del 16.11.2010, con cui era stato accolto il ricorso del signor ..... diretto ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa agli accertamenti effettuati dall'INAIL in relazione alla denuncia di malattia professionale sporta dal ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor ....., con ricorso del 7.3.2011, adiva la Commissione affinché, valutata la legittimità del silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente si duole, in buona sostanza, della non compiuta ottemperanza da parte dell'INAIL ad una precedente decisione della Commissione.

Si sollecita, in tal modo, l'esercizio da parte della Commissione di un potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione alle proprie decisioni di cui la Commissione, a differenza del giudice amministrativo, è manifestamente priva.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Agrigento.

**Fatto**

Il signor ....., Sostituto Commissario della Polizia di Stato, essendo stato trasferito d'ufficio dalla Questura di Agrigento alla Questura di Enna, con decorrenza 18.8.2010, chiedeva di poter accedere agli atti endoprocedimentali.

Avuto accesso al fascicolo relativo al procedimento sfociato nel predetto trasferimento d'ufficio il signor .....- avvedutosi della mancanza della relazione di servizio redatta dai componenti la Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, che avrebbe largamente contribuito all'adozione del provvedimento finale-rinnovava la richiesta di accesso alla predetta relazione.

L'Amministrazione, con nota datata 18 novembre 2010, notificata al ricorrente il 20.12.2010, rigettava l'istanza di accesso alla relazione di servizio in questione, trattandosi di documento coperto da segreto istruttorio.

Il signor ....., con ricorso del 5.1.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla relazione di servizio posta a fondamento del trasferimento d'ufficio emesso nei suoi confronti, al fine di tutelare i suoi diritti.

La Commissione- ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di acquisire le due istanze di accesso menzionate nel ricorso ( essendo evidente la rilevanza della data della loro presentazione al fine di consentire la verifica della tempestività del ricorso) e di accertare se, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione, fosse stato iniziato un procedimento penale e, in caso positivo, quale sia lo stato del procedimento, al fine di valutare la fondatezza della ragione del rigetto dell'istanza di accesso, consistente nel fatto che il documento richiesto sarebbe coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari)-, all'esito dell'adunanza del 1 febbraio 2011, invitava il ricorrente ad inviare copia delle istanze di accesso, e l'Amministrazione a comunicare le informazioni richieste in ordine alla pendenza di un eventuale procedimento penale, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione.

**Diritto**

Le richieste istruttorie contenute nella decisione interlocutoria adottata all'esito dell'adunanza del 1 febbraio 2011 sono state soddisfatte solo parzialmente, non avendo il ricorrente prodotto la seconda istanza di accesso.

Si invita, pertanto, il ricorrente ad inviare copia della predetta istanza, salva l'interruzione dei termini nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

**PQM**

La Commissione invita il ricorrente a provvedere all'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ....., nella qualità di Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani ( I.N.P.G.I.).

**Fatto**

Il signor ....., nella qualità di Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta, in data 24.11.2010, inoltrava all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani ( I.N.P.G.I.) un'istanza di accesso a tutti gli atti istruttori posti a fondamento del verbale di accertamento n. 30/2010 emesso dall'I.N.P.G.I., e segnatamente delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed alle informazioni acquisite dalle persone informate sui fatti, nonché alla delibera n. 290 del 21.10.2010 adottata dal Presidente dell'I.N.P.G.I., con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle D'Aosta avverso il predetto verbale di accertamento.

A sostegno dell'istanza di accesso si faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione posta a fondamento del verbale di accertamento in questione, in vista dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio delle ragioni della Regione.

Con nota del 17.12.2010 l'I.N.P.G.I. rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994, in forza del quale sono sottratti all'accesso i documenti concernenti notizie acquisite nel corso di un'ispezione quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Il signor ....., nella sua qualità di Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta, con ricorso del 12.1.2011 adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

L'I.N.P.G.I., in data 20.1.2011, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 1.2.2011, invitava l'I.N.P.G.I. a fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale vigenza di un regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall' I.N.P.G.I. contemplante la sottrazione all'accesso dei documenti concernenti notizie acquisite nel corso di un'ispezione, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, o contenente comunque il richiamo del disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994.

Con nota del 10.3.2001, l'I.N.P.G.I. comunicava alla Commissione la vigenza di un apposito regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge n. 241/1990, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con delibera n. 119 dell'8 novembre 1996, e riproduceva il testo dell'art. 8, comma 2 di tale regolamento, recante la disciplina dei documenti sottratti all'accesso.

**Diritto**

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del regolamento menzionato nella nota dell'Amministrazione, -dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere, essendo sprovvista, a differenza dell'autorità giudiziaria, del potere di disapplicazione di un atto avente valore amministrativo ritenuto illegittimo- tra i documenti sottratti all'accesso, elencati nell'allegato A) al regolamento, figurano le dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso di un processo ispettivo ed in sede di redazione del predetto verbale ( n. 15 del predetto Allegato A).

PLENUM 6 APRILE 2011

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Federazione Italiana Giuoco Handball

**Fatto**

Il signor ....., per il tramite del suo procuratore, in data 25.1.2011, avanzava istanza di accesso alla Federazione italiana giuoco Handball per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente qualsivoglia forma di contributo erogato nei confronti della HC TERAMO 2002 F.LE- Società sportiva dilettantistica, debitrice nei confronti dell'odierna ricorrente della somma di €9.555, 84, oltre a spese ed interessi legali, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Teramo-, assumendo la necessità per il signor ..... di acquisire la documentazione richiesta, in vista della proposizione di un'azione esecutiva nei confronti della predetta società.

La Federazione italiana Giuoco Handball, con lettera del 14.2.2011, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo del difetto di legittimazione all'accesso del procuratore del signor ..... nonché della non inerenza dei documenti richiesti all'attività pubblicistica della Federazione e della loro conseguente sottrazione alla disciplina del diritto di accesso.

Il signor ....., con ricorso del 28.2.2011, sottoscritto congiuntamente al suo procuratore, adiva la Commissione chiedendo alla stessa di ordinare alla Federazione italiana Giuoco Handball il rilascio in favore del ricorrente di tutta la documentazione richiesta.

Con memoria del 22.3.2011, la Federazione italiana Giuoco Handball ribadiva le ragioni per le quali non era stato consentito l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione ritiene condivisibile l'assunto della Federazione resistente secondo il quale il procuratore che aveva sottoscritto l'istanza di accesso, sia pur asseritamente nell'interesse del signor ....., non può esser qualificato come soggetto interessato ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

L'unico soggetto interessato all'accesso in questione è il signor ..... che, però, non avendo sottoscritto l'istanza di accesso in questione non può esser considerato autore della stessa.

In mancanza di un'istanza di accesso giuridicamente riferibile all'unico soggetto effettivamente interessato ad accedere ai documenti in questione, la Commissione non può pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, ancorché lo stesso sia stato sottoscritto, congiuntamente, dall'autore dell'istanza di accesso e dal signor .....

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia.

**Fatto**

Il signor ....., avendo partecipato al concorso notarile indetto il 10.4.2008, e non essendo stato ammesso alle prove orali, con nota inviata all'Amministrazione in data 24.1.2011, rivolgeva istanza di accesso ai propri elaborati ed al relativo verbale di correzione, nonché agli elaborati di tre altri candidati, nominativamente individuati, ammessi alle prove orali, ed ai relativi verbali di correzione.

L'Amministrazione, in data 11 febbraio 2011, avendo premesso di poter consentire l'accesso agli elaborati ed ai relativi verbali di correzione dei candidati i cui elaborati erano stati corretti nella stessa giornata, in misura non superiore alle tre unità, rigettava l'istanza di accesso nei termini in cui era stata avanzata dal ricorrente, sul rilievo dell'insussistenza dell'interesse ad accedere ad elaborati di altri candidati al concorso per una verifica del metro di valutazione adottato dalla Commissione, se non limitatamente a pochi elaborati dei quali non sarebbe necessario neanche fornire la provenienza.

Il signor ....., in data 8.3.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/2000.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia.

**Fatto**

Il signor ....., avendo partecipato al concorso notarile indetto il 10.4.2008, e non essendo stato ammesso alle prove orali, con nota inviata all'Amministrazione in data 16.2.2011, rivolgeva istanza di accesso ai propri elaborati ed al relativo verbale di correzione, nonché agli elaborati di due altri candidati, nominativamente individuati, ammessi alle prove orali, ed ai relativi verbali di correzione.

L'Amministrazione, in data 3 marzo 2011, avendo premesso di poter consentire l'accesso agli elaborati ed ai relativi verbali di correzione dei candidati i cui elaborati erano stati corretti nella stessa giornata, o, nel caso che nessuno di costoro fosse stato ammesso alle prove orali, l'accesso agli elaborati corretti in un'altra giornata, rigettava l'istanza di accesso nei termini in cui era stata avanzata dal ricorrente, sul rilievo dell'insussistenza dell'interesse ad accedere ad elaborati di altri candidati al concorso per una verifica del metro di valutazione adottato dalla Commissione, se non limitatamente a pochi elaborati dei quali non sarebbe necessario neanche fornire la provenienza.

Il signor ....., in data 18.3.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/2000.

**Diritto**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale notarile al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente** : .....

contro

**Amministrazione resistente**: Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

**Fatto**

Il Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ....., nella sua qualità di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, in data 29.1.2011, rivolgeva un'istanza di accesso alla documentazione contenuta nella pratica n. 219/2010, avente ad oggetto l'Esposto dell'associazione osservatori del Molise nei confronti di militari della Compagnia di Termoli.

In relazione a quanto rappresentato in tale esposto, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso aveva più volte tentato di far avviare a carico di un graduato in servizio presso la Compagnia di Termoli un procedimento disciplinare per asserite violazioni disciplinari, la cui sussistenza, invece, era stata esclusa dall'odierno ricorrente, titolare esclusivo della potestà disciplinare nei confronti del predetto graduato, ai sensi dell'art. 56 del d.p.r. n. 545/1986.

Il Maggiore ..... assumeva la necessità di acquisire la documentazione richiesta, al fine di tutelare le proprie situazioni giuridicamente rilevanti, anche in considerazione del fatto che la pratica in questione era stata trasmessa all'autorità giudiziaria per le valutazioni di propria competenza.

Con nota del 7.3.2011, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, per esser la stessa preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione, e per l'insussistenza, in capo all'accedente, di un interesse personale, attuale e concreto o di una situazione giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il Maggiore ....., con ricorso dell'8.3.2011, adiva la Commissione affinché essa, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 24.3.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Si deve convenire con il ricorrente nel ritenere che lo svolgimento da parte dello stesso di un'attività di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un'azione disciplinare nei confronti di un graduato in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri cui era stato preposto il ricorrente, i cui esiti sono stati stigmatizzati dal superiore gerarchico del Maggiore ....., è sufficiente a legittimarlo all'accesso alla documentazione in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

A differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione, da ultimo anche nella memoria del 24.3.2011, la richiesta diretta ad acquisire la documentazione in questione, lungi dal costituire un *escamotage* preordinato all'esercizio di un indebito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, appare necessaria ai fini della tutela dell'immagine e dell'onorabilità del ricorrente, che- essendo fermamente convinto della correttezza del proprio operato- ha un interesse diretto, concreto ed attuale a pervenire, sulla base dell'accesso alla documentazione richiesta, ad una compiuta ricostruzione della vicenda amministrativa originata dalla presentazione di un esposto a carico di un graduato della Compagnia di Termoli, sottoposto alla potestà disciplinare di cui era titolare il ricorrente, *ratione officii*.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri "Emilia Romagna"- Compagnia di Rimini.

**Fatto**

Il signor ....., in data 8.10.2010, in data 26.10.2010 ed in data 13.12.2010, presentava distinte istanze di accesso all'informativa redatta dal Nucleo radiomobile Operativo dei Carabinieri di Rimini in data 28.3.1999, contenente la segnalazione di un fatto-reato denunciato dall'odierno ricorrente, assumendo che tale informativa contenesse dati relativi al signor ..... trattati in violazione della disciplina dettata dal d.lgs. 196/2003 (cosiddetto codice della *privacy*).

L'Amministrazione rigettava tali istanze di accesso, sul rilievo che il documento richiesto sarebbe sottratto all'istanza di accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990 e dell'art. 1049, comma 1, lettere d) e f) del d.p.r. n. 90/2010, ed in considerazione dell'insussistenza, in capo all'accedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto.

Il signor ....., in data 13.1.2011, adiva la Commissione contestando la legittimità del rigetto delle sue istanze di accesso e rivendicando il suo diritto all'accesso in questione.

L'Amministrazione, in data 25.1.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative del diniego dell'accesso al documento richiesto.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 1.2.2011, invitava il ricorrente ad inviare alla Commissione le istanze di accesso in questione, non allegate al ricorso.

Il signor ....., con nota del 15.3.2011, inviava alla Commissione gli atti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

E' incontestabile che l'informativa redatta dal Nucleo radiomobile del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Rimini, che costituisce l'oggetto delle istanze di accesso in questione, rientri tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 90/2010 (norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere), contenendo la segnalazione di un fatto penalmente rilevante (denunciato dall'odierno ricorrente) ed essendo, pertanto, inerente all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di repressione della criminalità spettanti all'Arma dei Carabinieri.

Ne consegue la legittimità del rigetto delle istanze di accesso del ricorrente.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di San Vero Milis

**Fatto**

Il ricorrente, quale partecipante alla selezione pubblica per n. 1 posto di istruttore informatico, piano occupazione 2009-2010, ha chiesto al comune resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. domande di partecipazione alla indicata selezione;
- b. documenti istruttori;
- c. verbali relativi alla formulazione dei giudizi;
- d. provvedimenti, note di servizio o altri atti amministrativi con i quali sono stati disposti accertamenti e/o controlli sull'autenticità del contenuto delle domande pervenute relativamente al procedimento.

Parte resistente, con provvedimento del 10 marzo, ha concesso l'accesso ai verbali nn. 1, 2 e 3 redatti dalla commissione di concorso. Relativamente alla richiesta di accesso dei documenti di cui alla lettera c) , comunica il comune resistente che a nessun candidato è stato attribuito il punteggio per la valutazione dei titoli.

Avverso il parziale rigetto dell'amministrazione resistente il dott. .... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli – Squadra  
Comando

**Fatto**

L'Appuntato ..... ha chiesto alla Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli, di potere accedere a tutta la documentazione d'interesse del ricorrente inerente le segnalazioni e le denunce formulate a carico del ricorrente dall'amministrazione resistente alla Procura della Repubblica ordinaria nonché a quella militare, con particolare attenzione ai procedimenti penali nn. rr. 335/08 e 337/08; ciò al fine di tutelare i propri interessi giurisdizionali.

L'Appuntato ha informato questa Commissione di essere stato denunciato dai propri diretti superiori e che i procedimenti penali instauratisi a seguito di tali comunicazioni sono stati archiviati.

Pertanto, avendo ricevuto un pregiudizio da tali segnalazioni, attraverso gli indicati documenti intende conoscere non solo le comunicazioni oggetto del procedimento penale, ma anche i documenti che hanno formato oggetto di valutazione professionale.

Parte resistente, con provvedimento dell'11 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti, questa Commissione, con decisione del 14 dicembre 2010, ha ritenuto fondato il ricorso in considerazione della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse endoprocedimentale.

Il ricorrente si è conseguentemente recato presso gli uffici di parte resistente per acquisire copia dei documenti; l'Appuntato con memoria del 4 febbraio lamenta, tuttavia, di non avere potuto esercitare in modo completo ed esaustivo il proprio diritto, traducendosi, sostanzialmente, il comportamento dell'amministrazione in un parziale diniego. Chiede, pertanto, l'Appuntato che questa Commissione assuma le conseguenti determinazioni, tuttavia, questa Commissione, nella seduta del 22 febbraio, ha comunicato di non avere il potere azionare un procedimento esecutivo al fine di rendere eseguibili le proprie decisioni. Con memoria del 18 marzo, il ricorrente, ha chiesto a questa Commissione di riesaminare tale decisione senza, tuttavia, apportare elementi nuovi in fatto o in diritto.

**Diritto**

La scrivente Commissione ribadisce di non avere il potere azionare un procedimento esecutivo al fine di rendere eseguibili le proprie decisioni. L'eventuale elusione della decisione amministrativa potrà essere impugnata in sede giurisdizionale.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4° Divisione

**Fatto**

Il Tenente Colonnello ....., quale partecipante alla procedura di avanzamento, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. documenti redatti dalla commissione di avanzamento, sia dai singoli componenti sia dalla commissione unitariamente considerata, relativi ai Tenenti Colonnelli che hanno ricevuto un punto di merito utile all'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 2009 (ruolo normale e speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissione in servizio permanente effettivo), per le annualità 2009 e 2010;

b. i criteri di calcolo matematici che consentono di trasformare le attività svolte dagli Ufficiali, i giudizi ed i riconoscimenti, in "punti di merito e giudizi", per le annualità 2009 e 2010;

c. documenti redatti dalla commissione di avanzamento, sia dai singoli componenti sia dalla commissione unitariamente considerata, relativi al ricorrente che hanno condotto alla definizione del punteggio;

d. il quadro di avanzamento per l'anno 2010;

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi nel procedimento in corso innanzi il Capo dello Stato.

Parte resistente, con provvedimento del 4 febbraio, ricevuto dal ricorrente il 23 febbraio, quanto ai documenti di cui alle lettere a), b) e d) ha concesso l'accesso al verbale redatto dalla commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativo all'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale delle Armi varie e schede motivazionali, concernenti il personale promosso al grado superiore, per gli anni 2009 e 2010; con riferimento all'annualità 2010, è stato, inoltre, concesso l'accesso alle schede motivazionali concernenti il ricorrente. L'amministrazione resistente, ha, infine, concesso l'accesso alla determina di formazione del quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli per l'anno 2010.

Parte resistente, poi, nega l'accesso ai verbali redatti dalla commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativi all'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi varie, per gli anni 2009 e 2010, ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato atteso che il medesimo appartiene al ruolo normale delle Armi varie.

Comunica, ancora, il Ministero resistente che la relazione relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato è in via di predisposizione. Con riferimento, infine, alla richiesta di accesso ai criteri adottati dalla commissione nei procedimenti di valutazione parte resistente comunica la normativa disciplinante tali criteri; aggiunge, infine, il Ministero che le attività della Commissione sono descritte nei verbali dati in copia.

**Diritto**

Questa Commissione, con riferimento al diniego di accesso alla relazione relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritiene il ricorso infondato atteso che si tratta di un documento inesistente; al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "l'accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione".

Con riferimento alla richiesta di accesso di cui alla lettera b), ossia criteri di calcolo matematici che consentono di trasformare le attività svolte dagli Ufficiali, i giudizi ed i riconoscimenti, in “punti di merito e giudizi”, per le annualità 2009 e 2010, la scrivente Commissione ritiene che la richiesta esuli dall’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti normativi e non documenti amministrativi, secondo la definizione di cui all’art. 22, comma , lett. d) della legge n. 241 del 1990.

La scrivente Commissione, ritiene, poi, che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai verbali redatti dalla commissione superiore di avanzamento dell’Esercito relativi all’avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi varie, per gli anni 2009 e 2010 atteso che, sulla base dei documenti pervenuti a questa Commissione, il concorso per il ruolo speciale e normale sembrerebbe il medesimo.

### **PQM**

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara infondato secondo quanto stabilito in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di Bologna

**Fatto**

L'avv. ...., l'8 febbraio 2011, ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla liquidazione degli onorari e delle spese spettantegli quale difensore d'ufficio, al fine di difendere i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente l'avv. ...., in data 15 marzo, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184/2006, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio rigetto avvenuta in data 8 marzo.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di San Giorgio a Liri

**Fatto**

L'avv. ...., in qualità di ex sindaco del comune di San Giorgio a Liri e parte nel ricorso n. 948/09 pendente innanzi al TAR Lazio, sez. di Latina, ha chiesto al Commissario liquidatore del comune resistente di potere accedere alle domande dei creditori ed a tutta la documentazione riguardante le medesime, ivi compresi i documenti giustificativi dei crediti.

Motiva, infatti, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per apprestare un'adeguata difesa nel procedimento citato e dimostrare, così, l'insussistenza dei presupposti invocati a giustificazione del dissesto finanziario del comune. Afferma, ancora, il ricorrente che, la dichiarazione di dissesto finanziario, in assenza del compimento di atti fondamentali, è stata assunta senza accertare l'effettivo squilibrio finanziario.

Avverso il silenzio rigetto, l'avv. ...., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 20 gennaio, dopo avere puntualmente ripercorso la vicenda in esame, ha comunicato di ritenere che le numerose istanze di accesso del ricorrente sono generiche, volte a controllare l'operato dell'amministrazione e ad intralciarne l'operato. Questa Commissione, con decisione del 1 febbraio, ha respinto il ricorso atteso che le istanze, in considerazione della loro genericità, erano volte ad un controllo sull'operato dell'amministrazione resistente.

Successivamente, con memoria del 1 marzo, ha chiesto a questa Commissione di volere riesaminare l'indicata decisione, senza, tuttavia apportare elementi nuovi in fatto o in diritto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 1 febbraio 2011, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90, ed in considerazione del fatto che la Commissione è sfornita di poteri atti ad assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione a precedenti decisioni della Commissione.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Raggruppamento Logistico Centrale  
– Ufficio amministrazione

**Fatto**

....., ha inviato all'amministrazione resistente una richiesta di transazione in relazione al contratto di fornitura di pollami e carni bianche per il periodo intercorrente dal 1 agosto al 31 dicembre 2009. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il 15 dicembre 2010, in qualità di rappresentante della ..... s.r.l. ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto ai documenti relativi alle forniture degli indicati prodotti acquisiti nell'anzidetto periodo dalla Caserma Castro Pretorio presso altre ditte, nonostante il contratto in corso con la società ricorrente.

Specifica il legale rappresentante della società ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante della ..... s.r.l. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ex art. 12, comma 7 del d.p.r. n. 184/20060, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni a decorrere dalla data del 15. gennaio 2011, in cui si è formato il silenzio-rigetto sull'istanza in questione, entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di Cagliari

**Fatto**

....., quale dipendente dell'amministrazione resistente, al fine di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. accordo del 2004 siglato con le OOSS attraverso il quale sono stati adottati i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 91, comma 3 e 75 del CCNL;
- b. metodologia di valutazione delle posizioni organizzative dell'Ateneo di Cagliari;
- c. tabella dei criteri/fattori utilizzati per la pesatura del sistema riportante analiticamente;
- d. collocazione, area, ufficio, ruolo, settore, posizione, livello, incarico;
- e. fattori ed i sotto-fattori, relazioni (interne, istituzionali, esterne), responsabilità (ruolo, autonomia), decisioni, risorse e competenze (conoscenze, capacità), punteggio- di ciascuna posizione organizzativa dell'Ateneo con riferimento, per ciascun sottofattore, della loro determinazione in termini di qualitativi e quantitativi;
- f. gli ulteriori atti propedeutici alla decisione di emanare la D.D.A. n. 513 del 2010 e, in particolare, alla specifica scelta delle 24 posizioni organizzative rispetto ad altre.

Parte resistente, con provvedimento dell'8 marzo, ha concesso l'accesso ai documenti di cui alla lettera b), con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) comunica parte resistente che i medesimi sono rinvenibili sul sito istituzionale. Per quanto riguarda i documenti di cui alla lettera c), afferma parte resistente che la tabella contenente la pesatura di ciascuna posizione organizzativa, seconda la metodologia Nagima, non è un documento amministrativo ma un "dato" di utilizzo interno per l'emanazione dei provvedimenti attraverso i quali assegnare le fasce. Parte resistente, comunica, di essere disponibile a concedere l'accesso ai documenti di attribuzione delle fasce, qualora il ricorrente intenda presentare istanza di accesso. Informa, poi, l'Ateneo resistente che nel sito Intranet è pubblicato l'elenco di tutte le posizioni 2010, con le relative attribuzioni di fascia.

Avverso il parziale diniego, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Relativamente ai documenti di cui alla lettera a), si osserva che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la pubblicazione, sia permanente sia temporanea, dei documenti non esclude la loro accessibilità; il ricorso è, pertanto, accolto.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera c), si osserva che parte resistente non motiva il disconoscimento della natura di documento amministrativo della chiesta tabella, ma si limita ad affermare che si tratta di uno strumento di utilizzo interno per la formazione dei provvedimenti attraverso i quali assegnare le fasce. Al riguardo, si rileva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, fornisce una definizione ampia di documento amministrativo, stabilendo che sono tali "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"; pertanto, atteso che anche i documenti interni che concorrono alla formazione della volontà espressa, poi, nel provvedimento

sono accessibili, si ritiene che il presente gravame si fonda poiché il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere a tali documenti.

Il ricorrente è, infine, titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere anche ai documenti di cui alla lettera d), in ordine ai quali l'Università resistente non si è espressa.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Viareggio

**Fatto**

....., quale beneficiario di un contributo economico, ha chiesto al comune resistente di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo.

Il Comune di Viareggio, con provvedimento del 23 novembre 2010, ha consentito l'accesso invitando il ricorrente a recarsi presso gli uffici per poterne acquisire copia. Successivamente, con istanza del 24 febbraio, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. lettera prot. n. 12181 del 22 febbraio 2010;
- b. lettera prot. n. 415/2010;
- c. lettera prot. n. 1695/2010;
- d. lettera prot. n. 447/2010;

Comunica il ricorrente che non gli sono stati corrisposti gli arretrati.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ....., tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL

**Fatto**

..... ha chiesto di potere accedere alla documentazione medica ed ispettiva contenuta nel proprio fascicolo personale ed in possesso dell'amministrazione resistente.

Comunica il ricorrente nel presente gravame, senza tuttavia allegare il provvedimento di parziale diniego, che parte resistente ha concesso l'accesso solo ad una parte dei documenti, ossia al diario medico.

Avverso il parziale diniego, ..... ha presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale, nella seduta del 1 febbraio, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione del provvedimento di rigetto, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006. Successivamente, con memoria del 14 marzo 2011, il ricorrente ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la vicenda, senza apportare elementi nuovi in fatto o in diritto.

Parte resistente, con memoria del 25 marzo, ha comunicato, sostanzialmente, di non avere concesso l'accesso al verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 14 della Delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 5 del 13 gennaio 2000, "Regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni" e che l'area accertamenti sanitari ha comunicato di non avere effettuato alcun accertamento sanitario nel periodo intercorrente tra il 2 aprile ed il 13 dicembre 2009.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 1 febbraio 2011, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90, ed in considerazione del fatto che la Commissione è sfornita di poteri atti ad assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione a precedenti decisioni della Commissione.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università della Magna Grecia di Catanzaro

**Fatto**

....., quale vincitore della procedura volta ad assegnare il tirocinio MAE – CRUI, mai svolto a causa di irregolarità procedurali, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti, relativi alla posizione del ricorrente:

- a. fascicolo contenente l'integrale documentazione relativa all'attivazione del tirocinio MAE – CRUI da svolgersi presso il Ministero degli Affari Esteri dal 13 settembre 2010 al 13 dicembre 2010;
- b. comunicazioni intercorse con i competenti uffici della Fondazione CRUI per l'attivazione dell'indicato tirocinio;
- c. comunicazioni intercorse con i competenti uffici Inail;
- d. comunicazioni intercorse con la compagnia di assicurazione privata;
- e. comunicazioni intercorse con l'ufficio DGRO Istituto Diplomatico – Ufficio tirocini.
- f. proprio progetto formativo;
- g. lettera circolare per il tirocinante dell'ufficio MAE – Gab per l'attivazione del tirocinio.

Afferma il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura indicata nella parte in narrativa, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti a lui relativi, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico ..... – Catania

**Fatto**

Il sig. ...., padre della ..... frequentante l'istituto resistente, in data 21 gennaio ha ricevuto comunicazione di parte resistente con la quale si chiedeva all'odierno ricorrente di indicare le persone autorizzate a prelevare la figlia minore dall'Istituto. Ciò in quanto il ..... si era nel frattempo separato dalla madre della minore – sig.ra ..... – e atteso che per prassi e regolamento scolastico tanto è previsto.

In data 24 febbraio, pertanto, il sig. .... chiedeva di poter accedere a tutte le comunicazioni di analogo tenore inviate dall'Istituto ad altri genitori nonché la documentazione da questi presentata, ritenendo discriminatoria la richiesta avanzata nei propri confronti.

Parte resistente, dopo aver chiarito le ragioni della propria richiesta dettata da condivisibili motivi di responsabilità nei confronti del minore affidato all'Istituto durante l'orario scolastico, ha negato l'accesso ritenendo ultronea la richiesta e comunque lesiva della riservatezza degli altri genitori.

Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento in data 7 marzo 2011 e restringendo la richiesta alle deleghe presentate dall'avv. .... e dalla sig.ra ....., controinteressati ai quali ha inoltrato il presente gravame.

Con memoria difensiva del 18 marzo parte resistente è tornata a spiegare le ragioni di merito sottese alla richiesta avanzata nei confronti del ricorrente.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare che l'oggetto della domanda ostensiva è diversamente individuato nella richiesta di accesso e nel successivo ricorso. Nella prima, invero, si chiede la documentazione dell'istituto e prodotta da tutti i genitori con riferimento alle deleghe presentate dai genitori per il ritiro da scuola dei propri figli. Solo col successivo atto introduttivo del presente procedimento la richiesta veniva ristretta a due genitori (..... e .....). Tuttavia, considerato che tale nuova istanza contenuta nel ricorso, di portata più ristretta, non è quella sulla quale si è formato il provvedimento impugnato, è sull'istanza procedimentale che la scrivente ha titolo per pronunciarsi.

Rispetto ad essa la Commissione ritiene non sussistente un interesse diretto, concreto e attuale da parte del ricorrente, atteso che, come chiarito anche da parte resistente, nessun profilo discriminatorio può ravvisarsi nella richiesta di formalizzare le deleghe per il ritiro da scuola della propria figlia inoltrata al sig. ....; richiesta, viceversa, dettata da motivi di sicurezza e responsabilità a tutela della stessa minore e, conseguentemente, di chi su essa esercita la potestà genitoriale.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** EUROFOR

**Fatto**

Il Sig. ...., ufficiale in servizio permanente effettivo presso il comando Eurofor di Firenze, in data 2 febbraio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti formati dal colonnello ..... e concernenti la propria persona nel periodo compreso tra il 15 settembre 2008 e il 25 settembre 2010. Parte resistente, con nota del 14 febbraio, ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, art. 1048, in quanto documenti classificati segreti. Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 marzo 2011 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, art. 1048. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di  
Medicina

**Fatto**

Il sig. ...., maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di Portomaggiore, con richiesta datata 2 novembre 2010 ha chiesto l'accesso ai propri file log di accesso, ai registri di accesso del pubblico per il periodo maggio 2005 gennaio 2006 e alle denunce ratificate dal collega .....

Parte resistente, con nota del 3 dicembre successivo, ha negato l'accesso ritenendo i documenti non accessibili in quanto relativi a vicenda giudiziaria in corso.

Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso in data 14 gennaio 2011 chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 1 febbraio la Commissione ha chiesto chiarimenti in ordine alla data di effettivo ricevimento da parte del ricorrente della nota impugnata. Il ..... ha precisato che il documento è pervenuto nella sfera di sua conoscenza in data 7 dicembre.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, essendo stato il tale ultimo presupposto si è verificato in data 7 dicembre mentre il ricorso porta la data del 14 gennaio, pertanto il termine è decorso e il gravame è irricevibile.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di Livorno

**Fatto**

La sig.ra ....., ha seguito della reiezione della propria domanda per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, ha presentato in data 22 gennaio 2011 istanza di accesso alla documentazione relativa a tale diniego.

Nella prospettazione fornita dalla ricorrente odierna, parte resistente non avrebbe dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 marzo u.s. la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 9 marzo u.s. e 24.3.2011 parte resistente ha trasmesso alla scrivente memoria difensiva nella quale, oltre ad entrare nel merito della vicenda concernente la mancata concessione dell'indennità richiesta dalla ricorrente, fa riferimento all'avvenuto esercizio dell'accesso alla documentazione richiesta da parte del padre della sig.ra .....

**Diritto**

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva quanto segue.

Stante la radicale diversità della prospettazione della fattispecie fornita dalla ricorrente e da parte resistente, si invita quest'ultima a trasmettere alla scrivente il verbale delle operazioni di accesso consentito dall'INPS in favore del padre della ricorrente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita parte resistente a inviare il suddetto verbale alla scrivente Commissione. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....  
contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di Livorno

**Fatto**

La sig.ra ..... hanno presentato due domande di accesso rispettivamente in data 27 dicembre 2010 e 22 gennaio 2011, con le quali hanno chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla documentazione concernente le trattenute, per presunti indebiti, sulla propria pensione. L'amministrazione rimaneva silente sulla prima domanda facendo maturare il silenzio rigetto contro il quale l'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso al Difensore Civico di Livorno. Successivamente, in data 16 febbraio 2011, parte resistente dava atto dell'avvenuto accesso da parte della sig.ra ..... Nell'atto in questione l'INPS chiariva anche le modalità di invio della documentazione relativa alle trattenute (effettuato tramite posta ordinaria) e si riservava di rispondere ad ulteriore istanza di chiarimenti avanzata dall'odierna ricorrente in merito ad altre tre pratiche contrassegnate dai numeri 1084331900110, 113214260031 e 2084361800001.

Dopo aver esercitato l'accesso nei termini appena esposti, la ....., ritenendo parziale l'esibizione, in data 16 febbraio 2011 ha integrato il ricorso già presentato al Difensore Civico, asserendo il diniego opposto da parte resistente alla documentazione relativa alle pratiche n. 1084331900110, 113214260031 e 2084361800001, a dire della ricorrente già chieste in sede di prima istanza di accesso.

Il Difensore Civico, per competenza, ha inoltrato il gravame alla scrivente Commissione in data 1 marzo 2011.

**Diritto**

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva quanto segue.

Dagli atti allegati al ricorso non risulta chiaramente se i documenti relativi alle pratiche nn.1084331900110, 113214260031 e 2084361800001 siano stati richiesti, come prospettato ma non dimostrato dalla ricorrente, in sede di richiesta di accesso o nel corso dell'esercizio del parziale accesso avvenuto in data 16 febbraio 2011. In particolare, la verifica di tale profilo, indispensabile ai fini di una pronuncia sul merito, può effettuarsi tramite l'acquisizione delle richieste di accesso del mese di dicembre 2010 – agli atti illegibile - e gennaio 2011, quest'ultima non allegata all'atto introduttivo del presente procedimento.

Pertanto si invita la ricorrente a far pervenire tale documentazione entro dieci giorni dal ricevimento della presente decisione interlocutoria.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita la ricorrente a depositare le richieste di accesso inviate all'INPS di Livorno. I termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Servizio Centrale di Protezione

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., riferisce di aver presentato nei confronti di parte resistente due istanze di accesso datate rispettivamente 22 novembre 2010 e 14 febbraio 2011, con le quali chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia della "Delibera di capitalizzazione del collaboratore" non avendo fruito dei benefici economici contemplati da tale delibera.

Parte resistente non ha dato seguito a nessuna delle due istanze di accesso, pertanto, in data 16 marzo u.s. il ....., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il termine per la formazione del silenzio e quello conseguente per la proposizione del gravame, è cominciato a decorrere dalla prima istanza di accesso del 22 novembre 2010 ed è spirato il 22 gennaio 2011, a nulla rilevando la seconda domanda di accesso rimasta inevasa. Se così non fosse, infatti, all'istante sarebbe sufficiente riproporre la richiesta ostensiva per riaprire i termini dell'impugnativa nel frattempo scaduti.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Latina

**Fatto**

Il sig. .... con istanza del 25 febbraio u.s. ha chiesto di poter accedere al verbale di intervento del Nucleo radiomobile di Borgo Podgora. Parte resistente con nota del 1 marzo ha dato riscontro alla richiesta rilevando che sulla fattispecie la Procura della Repubblica competente non si sia ancora pronunciata. Contro tale determinazione il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso né dall'allegata domanda di accesso, non consentendo alla scrivente la necessaria valutazione della legittimazione del ricorrente all'esercizio del chiesto accesso.

**PQM**

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Roma – Divisione Polizia Anticrimine

**Fatto**

Il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'avv. ...., in data 21 febbraio 2011, ha chiesto di poter accedere a tutti documenti connessi al verbale di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009 nei confronti dell'istante. Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 4 marzo u.s. rilevando che i documenti richiesti rientrano tra quelli sottratti all'accesso in virtù del disposto di cui al D.M. n. 415/1994, art.3. Contro tale diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 marzo u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su precisa disposizione concernente i casi di esclusione dell'accesso e segnatamente sull'art. 3 del D.M. n. 415/1994. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Ravenna

**Fatto**

Il sig. ...., iscritto al Consiglio dell'ordine degli architetti di Ravenna, riferisce di aver presentato in data 27 gennaio e 16 febbraio 2011 istanza di accesso a tutta la documentazione inerente il procedimento disciplinare avviato a seguito di segnalazione dell'odierno ricorrente nei confronti del collega ....., nei confronti del quale è inoltre pendente una controversia civile. Il Consiglio dell'Ordine dava riscontro alla richiesta in data 23 febbraio u.s. comunicando di poter concedere solo parte della documentazione e comunque solo dietro apposito consenso del controinteressato.

Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso in data 23 marzo u.s. chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato altresì notificato al controinteressato .....

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre dubbi, essendo i documenti oggetto dell'istanza relativi a procedimento disciplinare avviato su segnalazione del ..... e concernente, secondo la prospettazione fatta dallo stesso ricorrente e in un certo senso confermata da parte resistente, una controversia che è poi sfociata in una causa civile innanzi al competente Tribunale.

La nota di parte resistente impugnata è illegittima sul versante delle disposizioni in materia di diritto di accesso, atteso che con essa si concede programmaticamente l'ostensione domandata dietro la condizione dell'espreso consenso del controinteressato. A tal fine è appena il caso di ricordare che l'amministrazione nel coinvolgere il controinteressato nel procedimento di accesso è tenuta a notificarlo circa richiesta a documenti che contengano dati a lui riferibili, fermo restando l'obbligo di dover valutare l'interesse prevalente tra quello dell'accedente e quello alla riservatezza dello stesso controinteressato.

Nel caso di specie, viceversa, l'amministrazione ha subordinato l'accoglimento e l'accesso al consenso del controinteressato, spostando illegittimamente in capo a quest'ultimo l'onere di bilanciare i contrapposti interessi.

Pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi al chiesto accesso, il ricorso deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'ordine degli Architetti di Ravenna

**Fatto**

Il sig. ...., iscritto al Consiglio dell'ordine degli architetti di Ravenna, riferisce di aver presentato in data 27 gennaio 2011 istanza di accesso a tutta la documentazione inerente il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Il Consiglio dell'Ordine dava riscontro alla richiesta in data 23 febbraio u.s. comunicando l'intenzione di voler consentire l'accesso e di voler contattare l'istante quanto prima per concordare le modalità di esercizio del chiesto accesso. Successivamente l'istante, non avendo avuto altre comunicazioni da parte resistente, ha circoscritto la propria richiesta a due sole delibere del consiglio dell'ordine, il quale ultimo con comunicazione del 10 marzo ha rinviato l'istruttoria all'esito della seduta del Consiglio dell'Ordine del successivo 25 marzo.

contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso in data 23 marzo u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 30 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva, comunicando di aver soddisfatto la richiesta di accesso del ..... tramite l'invio a questi dell'estratto delle delibere del Consiglio dell'Ordine.

**Diritto**

La Commissione, preso atto della memoria del 30 marzo di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Roma – Divisione Polizia Anticrimine

**Fatto**

La signora ....., rappresentata e difesa dall'avv. ...., in data 21 febbraio 2011, ha chiesto di poter accedere a tutti documenti connessi al verbale di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009 nei confronti dell'istante. Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 4 marzo u.s. rilevando che i documenti richiesti rientrano tra quelli sottratti all'accesso in virtù del disposto di cui al D.M. n. 415/1994, art.3. Contro tale diniego la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 marzo u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dalla sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su precisa disposizione concernente i casi di esclusione dell'accesso e segnatamente sull'art. 3 del D.M. n. 415/1994. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dei Carabinieri – Centro Nazionale  
Amministrativo

**Fatto**

Il sig. ...., in data 4 novembre 2010, ha presentato istanza di accesso a documenti relativi alle modalità di calcolo del proprio trattamento pensionistico e di buonuscita senza ricevere, nonostante due solleciti, risposta dall'amministrazione resistente. Pertanto, in data 3 gennaio 2011, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con nota difensiva pervenuta alla scrivente in data 24 gennaio u.s. fa riferimento a diverse istanze di accesso presentate dall'odierno ricorrente e rileva di non detenere la documentazione domandata. Nella seduta del 1 febbraio u.s. la Commissione ha chiesto chiarimenti istruttori, interrompendo i termini per la decisione. Con nota del 7 marzo u.s. parte resistente dà atto dell'avvenuta trasmissione dei documenti in proprio possesso all'istante e altrettanto ha comunicato l'INPDAP per la parte di propria competenza, con note del 28 marzo u.s.

**Diritto**

La Commissione, preso atto della memoria del 7 marzo inoltrata dal Comando generale dei carabinieri e delle note dell'INPDAP di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione provinciale del lavoro - Bologna

**Fatto**

La sig.ra ....., legale rappresentante del circolo ippico Ranch Dosolo, ha chiesto il 14 gennaio 2011 alla DPL di Bologna, per mezzo del proprio avvocato, accesso ai seguenti documenti, riguardanti una ispezione effettuata dall'amministrazione presso il circolo medesimo:

a) richiesta di intervento del sig. .... riguardante l'omessa segnalazione di un infortunio occorsogli;

b) verbali di primo accesso e conclusivo;

c) dichiarazioni rese dai dipendenti;

d) certificato medico riguardante il sig. ....;

e) appunti di servizio dell'ispettore;

f) rapporto al capo ufficio;

g) ogni altra documentazione relativa all'ispezione e contenuta nel fascicolo.

L'amministrazione, con provvedimento del 2 febbraio 2011 notificato il successivo 15 del mese, ha negato tutti i documenti chiesti, tranne i verbali, sui seguenti presupposti: a) per le dichiarazioni rese dai lavoratori, in quanto escluse dall'art. 24 l.241/90 e dall'art. 2 c. 1 lett. c) e g) e c. 3 del regolamento sull'esclusione dal diritto di accesso del Ministero del lavoro; b) per il certificato medico, in quanto escluso dall'art. 24 c. 6 lett. d) l.241/90 e dall'art. 2 c. 1 lett. g) del sopra scritto regolamento; c) per gli appunti e per i restanti documenti, in quanto l'estrema genericità dell'indicazione ne impedirebbe l'identificazione. Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta, il 16 marzo 2011, a questa Commissione, perché, valutati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni. Memoria di parte resistente del 28 marzo 2011 insiste per il diniego.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione provinciale del lavoro - Bologna

**Fatto**

La sig.ra ....., avendo impugnato il licenziamento intimato dalla ..... srl, il 12 febbraio 2010 ha chiesto all'ufficio in epigrafe di ispezionare tale società, perché rilevasse una serie di irregolarità, dalla medesima già denunciate.

Avendole l'amministrazione comunicato la mancata acquisizione di riscontri l'istante il 14 gennaio 2011 ha chiesto di accedere ai verbali ispettivi, in quanto utili alla tutela dei suoi interessi.

Parte resistente il 3 febbraio 2011 ha rigettato la richiesta per rilevata carenza di interesse. Avverso tale determinazione la sig.ra ....., per il tramite dei suoi legali, ha chiesto il 10 febbraio 2011 al Giudice del lavoro di Bologna, nell'ambito di ricorso ex art. 414 cpc, che ordini l'esibizione dei documenti chiesti, nonché il 15 marzo 2011, a questa Commissione, che, valutati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Memoria trasmessa l'1 aprile 2011 da parte resistente insiste per il rigetto.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del presente gravame, stante l'antecedente richiesta di pronuncia sulla medesima fattispecie presentata in sede giurisdizionale da parte ricorrente, il che esclude l'esperibilità del rimedio amministrativo.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Treviso

**Fatto**

Il sig. ...., venuto a sapere che la Prefettura di Treviso ha rigettato la richiesta di emersione dal lavoro irregolare formulata a suo favore dal sig. .... in quanto egli risulta condannato per il reato di immigrazione clandestina, ha chiesto il 13 gennaio 2011 alla Questura trevigiana accesso agli atti del procedimento relativo, al fine di tutelare i propri diritti anche in sede giudiziaria

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione il sig. .... è ricorso il 10 marzo 2011, per mezzo del suo legale, a questa Commissione.

**Diritto**

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del territorio - Cuneo

**Fatto**

L'Agenzia del territorio di Cuneo, applicando quanto disposto dal DL 262/06, ha modificato nel 2007 l'indicazione, riportata nella sua banca dati catastale, della qualità colturale di un terreno agricolo di proprietà del sig. ....

contro tale variazione il sig. .... ha presentato istanza. Tale istanza è stata accolta, e il terreno riportato alla vecchia indicazione colturale.

Il sig. .... ha poi presentato alla medesima amministrazione, il 10 gennaio 2011, richiesta di copia dell'istanza o provvedimento a seguito del quale era stata disposta la sopra scritta variazione, e del relativo provvedimento di accoglimento.

L'1 marzo 2011 l'ufficio in epigrafe ha convocato l'istante, e gli ha comunicato l'impossibilità di fornire tali documenti in quanto inesistenti: la modifica di qualità catastale, infatti, è stata adottata in modalità automatica centralizzata a seguito dell'elaborazione algoritmica delle informazioni presenti nella banca dati dell'Agenzia. Non esiste perciò alcun documento relativo al procedimento, e l'unico provvedimento presupposto alla variazione della particella è il citato DL 262/06. Tali informazioni sono state formalizzate per iscritto all'istante il 3 marzo 2011.

Il 14 marzo 2011 il sig. ...., insoddisfatto della risposta dell'amministrazione, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 23 marzo 2011, insiste per il rigetto del ricorso a causa dell'inesistenza dei documenti domandati.

**Diritto**

La Commissione, preso atto che sia la modifica del classamento dell'immobile del ..... sia il ripristino della situazione iniziale non hanno formato oggetto di formali provvedimenti amministrativi, osserva che dalle note dell'Amministrazione sembra di dover desumere che l'intera operazione in esame sia avvenuta - quanto meno - sulla base di atti interni che, pur se redatti in forma sintetica ed informatica, avrebbero consentito di ricostruire l'iter dell'operazione stessa, consentendo così di corrispondere positivamente alla richiesta di accesso. Poiché come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, anche gli atti interni costituiscono documenti amministrativi accessibili, si invita codesta Amministrazione a voler fornire chiarimenti al riguardo, salva l'interruzione dei termini nelle more del suindicato adempimento.

**PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a provvedere all'adempimento di cui in motivazione. I termini di legge sono nel frattempo interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** C° 2cl. Np .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

**Fatto**

Il C° 2cl. Np ..... il 20 settembre 2010 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe, da cui dipende, copia dell'elenco del personale categoria Np che abbia frequentato assieme a lui il 3° corso 1° Mrs. nonché la graduatoria conclusiva del corso e le sedi di assegnazione precedenti e successive al corso di tale personale, poiché, ritenendo illegittimo il provvedimento per il quale è stato trasferito a seguito del suddetto corso, ha intenzione di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo.

Il 10 novembre 2010 il Comando adito ha rigettato l'istanza sul presupposto dell'indeterminatezza di quanto chiesto, il che comporterebbe per l'Amministrazione una elaborazione di dati, e perché, data l'incidenza di quanto chiesto sulla riservatezza di terzi, l'accesso sarebbe possibile solo in presenza di un interesse giuridico dell'istante, nello specifico ritenuto carente.

Avverso tale diniego il ..... è ricorso il 26 novembre 2010 a questa Commissione.

Parte resistente ha trasmesso il 3 dicembre 2010 una memoria confermativa del diniego per quanto già esposto nella nota del 10 novembre 2010 e, inoltre, perché un tale documento non sarebbe a disposizione dell'Amministrazione e perché interessando circa sessanta persone l'accesso comporterebbe una elaborazione di dati personali notevole.

La Commissione, nel plenum del 14 dicembre 2010, ha invitato l'Amministrazione a comunicare quali documenti fra quelli richiesti siano nella sua effettiva disponibilità.

Parte resistente, con nota del 14 gennaio 2011, ha comunicato come non sia nella sua disponibilità nessuno dei documenti, per come richiesti dal ricorrente.

La Commissione, nel plenum dell'1 febbraio 2011, ha invitato il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto a comunicarle se dispone dell'elenco dei partecipanti al sopra scritto 3° corso I/Mrs. e della relativa graduatoria conclusiva e, in caso positivo, a trasmetterle tali atti e, inoltre, ha chiesto di comunicarle se dagli stati matricolari o da altri documenti dei fascicoli personali risultano le sedi a cui il personale in servizio nel corpo delle Capitanerie di porto è assegnato nel tempo.

Nota dell'amministrazione del 28 marzo 2011 attesta la detenzione, fra i documenti di cui è stata richiesta da questa Commissione, unicamente della graduatoria finale del corso in parola, e che le sedi di assegnazione sono desumibili solo dai teledispacci con cui viene movimentato ogni singolo militare, non esistendo documenti che riportino le sedi in cui essi sono stati in servizio nel tempo.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

L'art. 24 c. 7 della legge 241/90 dispone infatti che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, risultando in tale caso il diritto di accesso prevalente anche rispetto a quello alla riservatezza.

Tuttavia, rilevato quanto affermato da parte resistente nelle sue memorie, e poiché, a norma dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa

data da una pubblica amministrazione”, risulta negli effetti accessibile, di quanto chiesto dal ricorrente, solo la graduatoria del concorso di cui in fatto.

Questa Commissione non può infine esimersi dal rilevare come il comportamento dell'amministrazione, attraverso l'utilizzo di un formalismo eccessivo e inutile, tenda ad eludere nella sostanza la *ratio* del diritto di accesso, la quale consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento e all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione carabinieri Roma

**Fatto**

Il ricorrente, luogotenente dei Carabinieri in riserva, il 10 gennaio 2011 ha chiesto all'amministrazione epigrafata accesso ai documenti P 062348/5 e successivi, riportanti le informazioni richieste sul suo conto per l'istruttoria di conferimento dell'onorificenza OMRI, al fine di capire perché il rilascio di tale attestato di benemerenzza non si sia poi verificato.

Parte resistente il 23 febbraio 2011 ha accolto la richiesta, tuttavia il 7 marzo seguente ha rilasciato esclusivamente l'atto P 062348/5-4. Il giorno stesso, lamentando il mancato rilascio dei documenti P 062348/5, P 062348/5-1, P 062348/5-2 e P 062348/5-3, il sig. .... è ricorso a questa Commissione.

Memoria trasmessa il 26 marzo 2011 da parte resistente, oltre a precisare che documenti richiesti dall'istante non si possono definire successivi bensì sottonumeri, e che tale fatto è conosciuto dal ....., in ragione della sua militanza nell'Arma, li specifica come segue:

/5: richiesta della Prefettura di Roma di informazioni su alcune persone per il conferimento di onorificenze OMRI;

/5-1: richiesta alla stazione dei Carabinieri di Nettuno, all'epoca comandata proprio dal ....., e al CRDF di Velletri, di informazioni di polizia e giudiziarie;

/5-2: risposta in merito della stazione di Nettuno;

/5-3: esito degli accertamenti alla Procura di Velletri, risultati negativi.

/5-4: è l'atto trasmesso alla Prefettura di Roma, riassuntivo di tutta la soprascritta acquisizione di informazioni.

Parte resistente, avendo osteso il documento /5-4, ritiene soddisfatto l'interesse conoscitivo del ricorrente, nonché pretestuoso il gravame.

**Diritto**

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. Né rileva, ai fini dell'accesso, il fatto che l'interesse conoscitivo dell'istante sia stato valutato da parte resistente soddisfatto dal documento già osteso: l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve limitarsi a verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** avv. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Unimpiego Confindustria srl

**Fatto**

Il ricorrente, respinto dalla partecipazione al progetto di Unimpiego Confindustria srl “100 giovani per 100 anni”, ha domandato il 22 febbraio 2011 alla società epigrafata, per accertare la correttezza della valutazione, accesso ad alcuni documenti, secondo quanto disposto dalla legge 241/90. Parte resistente il 7 marzo 2011 ha rigettato la richiesta, eccependo la mancata soggezione alla disciplina dell'accesso conseguente alla propria natura giuridica privatistica. Avverso tale determinazione l'avv. .... è ricorso il 16 marzo 2011 alla scrivente Commissione.

Con Memoria trasmessa il 31 marzo 2011, parte resistente insiste nel negare la propria legittimazione passiva all'accesso e afferma che Unimpiego Confindustria è una società a responsabilità limitata svolgente attività di intermediazione ai sensi degli artt. 4 c. 1 lett c) e 6 c. 3 del d.lgs. 276/03 interamente posseduta da Confindustria, che Confindustria è una associazione non riconosciuta e priva di personalità giuridica rappresentante gli interessi delle imprese industriali private, e che il progetto “100 giovani per 100 anni” è una ordinaria operazione di selezione del personale da parte di soggetti privati non funzionale al soddisfacimento di interessi pubblici.

**Diritto**

La Commissione, considerato come ai sensi dell'art. 23 della legge 241/90 il diritto di accesso si possa esercitare solamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, e rilevato come parte resistente sia estranea a questo novero, ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** avv. ....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS Monterotondo (RM)

**Fatto**

Il 25 gennaio 2011 l'avv. ...., per mezzo del proprio legale rappresentante ....., ha chiesto all'INPS di Monterotondo accesso alla documentazione che attesta la posizione lavorativa, creditoria e pensionistica del sig. ...., al fine di tutelare i crediti che vanta nei confronti di quest'ultimo.

Lamentando mancata risposta dell'amministrazione parte ricorrente si è rivolta l'8 marzo 2011 a questa Commissione, perché, valutati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Memoria di parte resistente del 28 marzo 2011 comunica come, a norma del regolamento INPS sul diritto di accesso, e differentemente dal caso in cui l'esibizione di atti sia disposta dal giudice, debba essere comunicata al controinteressato la richiesta di accesso presentata da terzi, e chiede alla scrivente Commissione quale procedura adottare, in considerazione del contrasto fra esigenze di riservatezza e diritto di accesso che si verrebbe a creare in caso di opposizione del controinteressato.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

La Commissione rammenta poi, riguardo quanto domandato da parte resistente, che l'amministrazione deve attenersi alle procedure stabilite dalla legge, comunicando al controinteressato il domandato accesso ai suoi dati e valutando la sua eventuale opposizione. Tale opposizione, tuttavia, non è di per sé sufficiente ad escludere l'ammissibilità della pretesa ostensiva: nel caso di accesso funzionale alla cura di interessi giuridici del richiedente, in particolare, sia la normativa che costante giurisprudenza riconoscono la recessività del diritto alla riservatezza rispetto a quello di accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** IPSAA “.....” – .....

**Fatto**

Il signor ..... ha chiesto l'11 gennaio 2011 all' IPSAA “.....” di ....., in qualità di componente del Consiglio d'istituto e della Giunta esecutiva nel periodo 29 novembre 2007 – 31 agosto 2010 e al fine di acquisire la documentazione relativa alle convenzioni stipulate dalla scuola in tale periodo, visione e copia dei seguenti documenti, relativamente al periodo sopra scritto:

- a) registro dei provvedimenti affissi all'albo;
- b) verbali del Consiglio d'istituto;
- c) relazioni presentate al Consiglio;
- d) eventuali atti relativi .

L'amministrazione il 25 gennaio 2011 ha accolto l'istanza, convocando il sig. .... per il 3 febbraio 2011. In tale data è stata possibile però solo la visione dei documenti chiesti.

Insistendo l'istante per il rilascio di copia, l'ufficio, con nota del 31 gennaio 2011, ha chiesto di integrare l'indicazione dell'interesse ad accedere al registro dei provvedimenti, in quanto esso è strumento di pubblicità di tutti gli atti della scuola e non solo del consiglio o della giunta, e di indicare con precisione quali relazioni e allegati ai verbali del consiglio siano effettivamente necessari, in ragione del loro notevole numero.

A seguito di alcune note di chiarimento la scuola ha convocato il sig. .... a ritirare il 16 febbraio 2011 copia dei verbali e relativi allegati richiesti.

Il 15 febbraio 2011, tuttavia, l'amministrazione ha negato l'accesso, assumendo eccessivamente generiche l'indicazione degli atti domandati e l'interesse alla base della pretesa ostensiva.

L'istante con nota del 28 febbraio 2011 ha più diffusamente precisato quale sia il suo interesse all'accesso, ovvero la responsabilità amministrativa, civile e penale in quanto componente del consiglio d'istituto, e quali siano i documenti, sempre relativi al periodo 29 novembre 2007 – 31 agosto 2010, di cui chiede copia:

- a) pagine del registro albo in cui sono riportate le convenzioni stipulate dal dirigente scolastico;
- b) verbali del consiglio d'istituto;
- c) partitativo delle entrate, in particolare quelle relative alle reversali delle convenzioni poste in essere;
- d) note e circolari fatti allegare ai verbali dall'istante;
- e) convenzioni stipulate dalla scuola, con esclusione di quelle annuali;
- f) relazioni fatte al consiglio d'istituto dal dirigente scolastico sull'attività negoziale di cui all'art. 35 c. 2 decreto interm. 44/01.

Specifica inoltre l'istante, in tale nota, come la richiesta di documenti non sia generalizzata, ma mirata ad acquisire atti in merito alle convenzioni stipulate dall'istituto, atti necessari per dare seguito a eventuali azioni di tutela dell'istante. Per l'accesso al registro albo, viene puntualizzato come esso sia richiesto in quanto mezzo di pubblicità dei contratti e convenzioni stipulati.

Il 7 marzo 2011, avverso il diniego di accesso opposto dall'amministrazione, il sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 16 marzo 2011 la scuola ha inviato al sig. .... un diniego confermativo di quello del precedente 15 febbraio, e il 26 marzo 2011 ha trasmesso a questa Commissione una memoria in

cui, insistendo per il rigetto, puntualizza il numero di richieste di accesso fatte, nel tempo, dal ricorrente, secondo parte resistente a mero fine di disturbo, e la gran mole di lavoro che comporterebbe il rilascio dei documenti chiesti nell'odierno gravame.

### **Diritto**

La Commissione rileva come l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, debba verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto.

Nell'odierna fattispecie, in particolare, questa Commissione non ritiene di condividere quanto espresso da parte resistente sull'insufficiente specificazione dell'interesse all'accesso del ricorrente: il presupposto dell'ostensione è infatti costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, l'interesse del ricorrente ad accedere ai documenti chiesti al fine di tutelare i propri interessi, considerate le responsabilità che egli ha, in qualità di membro del consiglio d'istituto nel periodo considerato, nei riguardi dell'attività contrattuale e di stipula di convenzioni posta in essere dalla scuola.

La Commissione rileva poi come l'accedente non sia tenuto, qualora non lo conosca, a indicare precisamente il protocollo o l'esatta intestazione dei documenti, quanto piuttosto a dare indicazioni sufficienti a rendere possibile la determinazione degli atti richiesti, e tali appaiono essere nel caso odierno. Tuttavia, dato il numero di documenti richiesti, e l'oggettiva laboriosità della loro individuazione, l'amministrazione ben potrà offrire in visione al ricorrente tutto il fascicolo procedimentale, allo scopo di permettere a quest'ultimo di acquisire le informazioni occorrenti per precisare esattamente gli estremi dei documenti di cui necessita copia: verrà in tal modo tutelato il diritto di accesso in capo all'istante, ma verrà anche assolta la finalità, di rilievo pubblicistico, di garantire che ciò avvenga in maniera ordinata, e senza produrre intralcio o ritardo alle attività degli uffici (cfr. TAR Lazio – sez I – sent. n. 994/06).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, poiché, in caso di richieste di copia di documenti, e specialmente qualora la mole di tali documenti sia elevata, il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutte le situazioni, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria dell'amministrazione.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei modi e nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** mar.llo c. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa

**Fatto**

Il maresciallo capo ..... ha chiesto il 17 gennaio 2011 all'amministrazione di accedere al proprio documento caratteristico n. 59 nonché a tutti i messaggi intercorsi, via e-message, nel periodo in cui ha prestato servizio nel contingente italiano in Afghanistan, fra la 12ma divisione dell'esercito, da cui l'istante dipende, e il Comando operativo interforze di Kabul, e aventi ad oggetto il disposto rientro anticipato dell'istante in Italia, al fine di ricorrere gerarchicamente contro la valutazione riportata nel suo documento caratteristico.

Il 3 febbraio 2011 parte resistente ha accolto l'istanza solo nei riguardi dell'ostensione del documento caratteristico, negando i restanti per carenza di interesse e insufficiente individuazione.

Il 4 marzo 2011 il maresciallo ..... è ricorso a questa Commissione avverso tale parziale diniego.

Memoria di parte resistente dell'1 aprile 2011 insiste per il diniego, posto che i documenti richiesti, consistendo in tutta la corrispondenza intercorsa fra Stato maggiore dell'esercito e Comando ITALFOR Kabul nel periodo in cui il maresciallo ..... era di stanza in Afghanistan, non sarebbero collegati all'interesse dell'istante, quanto da intendersi come un tentativo di controllo dell'operato dell'amministrazione.

**Diritto**

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Dalla ricostruzione del fatto, pur difficile a causa della oscurità espositiva del ricorrente, appare a questa Commissione come la richiesta sia rivolta all'acquisizione non di tutta la corrispondenza intercorsa fra Stato maggiore dell'esercito e Comando ITALFOR Kabul nel periodo in cui il maresciallo ..... era di stanza in Afghanistan, ma solamente dei messaggi intercorsi fra la 12ma divisione dell'esercito, da cui l'istante dipende, e il Comando operativo interforze di Kabul, e aventi ad oggetto il disposto rientro anticipato dell'istante in Italia. Poiché tali documenti incidono nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

I documenti inoltre, benché non identificati puntualmente, appaiono a questa Commissione sufficientemente determinabili secondo l'oggetto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno

**Fatto**

La sig.ra ..... ha chiesto, fra il 26 giugno 2009 e il 29 settembre 2009, al Ministero dell'interno, copia del parere reso dal Consiglio di Stato in merito a un ricorso straordinario effettuato dall'istante avverso la Provincia di Avellino.

Il 5 marzo 2011, lamentando la mancata applicazione della legge 241/90, la sig.ra ..... ha fatto ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno

**Fatto**

La sig.ra ..... ha chiesto il 29 gennaio 2011 al Ministero dell'interno copia della relazione ministeriale redatta in merito al ricorso straordinario effettuato dall'istante avverso la Provincia di Avellino.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione la sig.ra ..... ha presentato il 9 marzo 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora esistenti, incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno

**Fatto**

Il sig. .... ha chiesto il 26 gennaio 2011 al Ministero dell'interno copia del parere reso dal Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario effettuato dall'istante avverso la Provincia di Avellino.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione il sig. .... ha presentato l'8 marzo 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora esistenti, incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno

**Fatto**

Il sig. .... ha chiesto il 13 gennaio 2011 al Ministero dell'interno copia della relazione ministeriale redatta in merito al ricorso straordinario effettuato dall'istante avverso la Provincia di Avellino.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione il sig. .... ha presentato il 16 marzo 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.